

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1376

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (IGIENE E SANITÀ)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 giugno 1959 (Stampato n. 588)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GIARDINA)

Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 26 giugno 1959*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da Enti, sono tenuti a dare comunicazione all'Ufficiale sanitario del comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi età, sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio, data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonché tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'Autorità sanitaria. Dette comu-

nicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai comuni, godono della franchigia postale.

I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale, in caso di recidiva, inizierà procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.

ART. 2.

L'Ufficio sanitario del comune tiene nota delle vaccinazioni eseguite in appositi schedari o registri, sulla base dei quali rilascia agli interessati, gratuitamente, l'attestato di subita vaccinazione.

ART. 3.

Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da 4 mesi a 6 anni di età è richiesta all'atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dell'attestato di cui al precedente articolo.

Coloro i quali non abbiano completato il ciclo delle inoculazioni devono presentare, a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

L'ammissione è tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non è in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potestà o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione.

Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sarà praticata dopo l'ammissione stessa.

ART. 4.

Per coloro i quali siano vaccinati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'attestato di cui al precedente articolo 3 è sostituito da certificato del medico vaccinatore e vistato dall'Ufficiale sanitario competente che provvederà alla registrazione.